

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 14 DEL 22-05-2020

Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DI PUIANELLO RIPRESA DELL'ATTIVITA' MERCATALE ORDINARIA E RICOLLOCAZIONE DEI POSTEGGI

Visto il D.Lgs 114/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 12/1999 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/1999 e successive modificazioni;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19;

Preso atto dei vari provvedimenti succedutisi a livello nazionale e regionale;

Visto il D.L. n. 33 del 16/05/2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. del 17/05/2020 che all'art. 1, lett. dd) consente lo svolgimento di attività di commercio al dettaglio;

Viste le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16/05/2020, che, in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche, prevede l'adozione di misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, affidando ai Comuni l'incarico di prevedere idonee misure logistiche ed organizzative allo scopo di mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 che consente a partire dal 18/05/2020 l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle specifiche indicazioni tecniche ed operative definite dallo specifico protocollo regionale allegato n. 1 alla stessa ordinanza;

Ritenuti sussistenti i presupposti per la ripresa della normale attività mercatale, adottando le opportune misure al fine di rispettare quanto prescritto dalle succitate disposizioni;

Sentito il Comando di Polizia Locale "Unione Colline Matildiche";

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

1. La ricollocazione temporanea dei posteggi del mercato di Puianello, a partire da sabato 23/05/2020 e fino a nuova diversa ordinanza, collocando i posteggi secondo la planimetria che si allega alla presente;
2. l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza contro la diffusione del coronavirus COVID-19 indicate nelle linee guida citate e nel protocollo regionale citati in premessa, ed in particolare:
 - accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, con entrata ed uscita separati, in modo tale da garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - utilizzo obbligatorio delle mascherine;
 - ogni operatore deve garantire disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
 - ogni operatore dovrà provvedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato e di vendita;
 - uso di guanti usa e getta, esclusivamente forniti dall'operatore commerciale, nelle attività di acquisto in caso si debba toccare la merce;
 - per gli operatori l'uso dei guanti potrà essere sostituito da un'igienizzazione frequente delle mani;
 - informazione ai clienti per garantire il distanziamento e il rispetto delle regole di comportamento.

La presente ordinanza viene trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico, alla Stazione dei Carabinieri di Quattro Castella, pubblicata sull'Albo Pretorio, nonché sul sito istituzionale del Comune di Quattro Castella.

La presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza a tutti gli operatori commerciali interessati e ai seguenti Enti: Prefettura U.T.G. di Reggio Emilia, Ausl Servizio di Igiene Pubblica di Reggio Emilia, principali associazioni di categoria per il commercio su area pubblica.

In caso di violazione della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 4 del D.L. 19/2020, in relazione all'art. 3 del medesimo decreto legge, con le procedure indicate nell'art. 4 precitato..

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 gg, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 gg decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

F.to OLMI ALBERTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
22-05-2020 al 06-06-2020

Lì 22-05-2020

IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO